PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. S110/jg

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 234 DI DATA 30 Dicembre 2010

O G G E T T O:

Comun General de Fascia. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Ladino di Fassa ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della medesima legge.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l'obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

atteso che a tal fine l'articolo 8, al comma 13, dispone che "*I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti*.";

atteso che ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge dalla data di trasferimento delle funzioni alle Comunità i comprensori sono soppressi;

richiamato l'art. 19 "Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra" della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che definisce le funzioni amministrative da trasferire al Comun General de Fascia, ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 8 della stessa legge;

richiamata la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 rubricata "Approvazione dello statuto del Comun General de Fascia" ed in particolare l'art. 3 della stessa, che elenca le funzioni di detta Comunità;

dato atto che il Presidente della Provincia, con proprio decreto n. 117 del 28 luglio 2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 42, comma 01, la sostituzione degli organi del Comun General de Fascia agli organi del corrispondente Comprensorio;

dato atto che con il medesimo decreto n. 117 del 28 luglio 2010 sono stati individuati gli atti fondamentali che il Comun General de Fascia è tenuto ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: "*criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio; bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità, dotazione organica; regolamento di funzionamento del Consei General*";

preso atto della nota di data 13/12/2010, prot. n. 3790-A13 a firma del Procurador Cristina Donei, con la quale è stato comunicato che il Consei General del Comun General de Fascia, con delibera 17-2010 di data 24 novembre 2010, ha adottato i "Criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, integrati dalle linee programmatiche per i primi cinque anni di attività (dal 2011 al 2015) del Comun General de Fascia";

preso atto della nota di data 23/12/2010, pervenuta in data 27/12/2010 in atti sub. prot. n. 437748, con la quale il Procurador ha comunicato che il Consei General avrebbe approvato gli ulteriori atti fondamentali individuati nel predetto decreto n. 117 del 28 luglio 2010, nella seduta appositamente convocata per il giorno 29/12/2010 e ritenuto pertanto di subordinare il trasferimento delle funzioni a detta approvazione;

ritenuto di procedere, in prima applicazione, al trasferimento delle funzioni nelle materie già esercitate dal Comprensorio Ladino di Fassa a titolo di delega, come deliberato in sede di seduta congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali in data 18 settembre 2007**;**

rilevato altresì che dalla data di soppressione del Comprensorio il Comun General de Fascia diviene titolare anche delle ulteriori funzioni a quello attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza e rilevato, inoltre, che alle Comunità le leggi di settore attribuiscono competenze proprie;

dato che ai sensi dell'articolo 42, comma 1 dalla data di soppressione del Comprensorio il Comun General de Fascia subentra di diritto a tale ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la titolarità dei contratti di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato;

ritenuto che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, il Comun General de Fascia provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatorio complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

dato atto in particolare che nei prossimi mesi verrà completata la rilevazione organizzativa sul territorio del Comun General de Fascia che dovrà individuare, oltre alle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità ivi costituita, anche le possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie al Comun General de Fascia e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che al Comun General de Fascia potranno essere trasferite dalla Provincia, dai Comprensori o Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e la applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

tenuto conto che alle Comunità sono state estese, per il 2010, le disposizioni vigenti per i comprensori e per i comuni in tema di personale, e quindi sono state sottoposte al blocco delle assunzioni e al regime di deroghe generali disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 gennaio 2008, n. 61;

tenuto conto altresì che alle Comunità si applicano le misure in materia di personale contenute nell'allegato 1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

richiamate le indicazioni operative ai comprensori e alle comunità, assunte dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2559, 2560 del 2009 e con le deliberazioni n. 477, 656 e 657 e 1006 del 2010;

dato atto che ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 4 giugno 2010 la Provincia ha messo a disposizione del Comun General de Fascia le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

dato atto inoltre che il Comun General de Fascia subentra al Comprensorio anche nella titolarità dei relativi beni mobili e immobili, sulla base dello stato di consistenza accertato dal Comprensorio entro la data del trasferimento di funzioni e ritenuto di disporre a tal fine che il medesimo Comprensorio rediga apposite schede ricognitive dei beni medesimi e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

atteso che con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, al Comun General de Fascia verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), tenuto conto della ridefinizione del riparto e delle assegnazioni che verranno effettuati sulla base delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010 ;

2. la spesa sostenuta nel 2010 dal comprensorio per le attività gestite in regime di delega, incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010;

3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite al Comun General de Fascia da specifiche leggi di settore;

4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento:

1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità.

c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

Vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali in data 30 dicembre 2010;

DECRETA

1. di trasferire al Comun General de Fascia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate dal Comprensorio Ladino di Fassa a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle seguenti materie:

   a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

   b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché quelle individuate, anch'esse d'intesa, dalle linee guida per la redazione dei piani sociali di Comunità;

   c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata. Nell'esercizio delle predette funzioni dovranno essere comunque osservati i criteri e le modalità in vigore alla data del trasferimento.

   Le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale;

2. di dare atto che il Comun General de Fascia subentra inoltre in tutte le funzioni attribuite alla competenza del Comprensorio Ladino di Fassa;

3. di disporre che il trasferimento di cui al precedenti punti 1) e 2) decorre dal 1 gennaio 2011, o dalla data di approvazione degli atti fondamentali da parte del Consei General, se successiva;

4. di dare atto che il Comun General de Fascia esercita inoltre le funzioni e i compiti ad esso direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

5. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti – in quanto compatibili - con quelli al Comun General de Fascia e ai corrispondenti organi;

6. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006 dalla data del trasferimento di funzioni di cui al punto 3) il Comun General de Fascia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Comprensorio Ladino di Fassa e corrispondenti alle funzioni individuate dai punti precedenti, ivi inclusi i rapporti con il personale e la titolarità dei beni, sulla base dello stato di consistenza accertato dal comprensorio entro la medesima data;

7. di disporre che al fine di dare attuazione al subentro del Comun General de Fascia nella titolarità dei beni mobili e immobili già appartenenti al Comprensorio Ladino di Fassa ai sensi di legge, il medesimo Comprensorio deve redigere entro la data di cui al punto 3) apposite schede ricognitive dei beni medesimi. Le schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

8. di disporre che in questa fase, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Comun General de Fascia provveda con l'utilizzo delle risorse umane già a disposizione del corrispondente Comprensorio, dando atto della necessità di una complessiva definizione delle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, da definirsi nell'ambito di un quadro programmatorio complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale e tenuto conto che alle Comunità si applicano le disposizioni della legge finanziaria della Provincia per il 2011 nonché le misure in materia di personale contenute nell'allegato 1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 20102010 ed i provvedimenti attuativi che saranno adottati, sulla base di esse, dalla Giunta provinciale, e di demandare a tal fine a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie al Comun General de Fascia e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1353 del 4 giugno 2010, la Provincia ha messo a disposizione del Comun General de Fascia le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

10. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni il Comun General de Fascia dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale, alla luce anche delle direttive provinciali approvate con le deliberazioni n. 2559 del 2009 e n. 477, 656 e 657 e 1006 del 2010;

11. di dare atto che al Comun General de Fascia, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, verranno assegnate risorse quantificate:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate nel 2009 dalla Provincia sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) tenuto conto della ridefinizione del riparto e delle assegnazioni che verranno effettuati sulla base delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010;

2. la spesa sostenuta nel 2010 dal comprensorio per le attività gestite in regime di delega, incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010;

3. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite al Comun General de Fascia da specifiche leggi di settore;

4. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento:

1. alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 - lettera b) del punto A.8), per gli interventi connessi alla programmazione delle Comunità.

c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.;

13. il presente decreto sarà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.

FF - GG - LFR

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai